



Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DI CONCERTO CON

Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, i Titoli I e III della Parte seconda e relativi allegati;

VISTI i decreti del Ministro della transizione ecologica n. 457 del 10 novembre 2021, n. 551 del 29 dicembre 2021, n. 165 del 13 maggio 2022, n. 212 del 25 maggio 2022 e n. 245 del 22 giugno 2022, di nomina dei Componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC e n. 553 del 30 dicembre 2021, di nomina del Presidente della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 in materia di gestione delle terre e rocce da scavo;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, presentata dalla Società Gasdotti Italia S.p.A. con nota prot. PERM/LNu/LNu/2022/0093 del 4 febbraio 2022, acquisita il 15 marzo 2022 con prot. 33056/MiTE, successivamente perfezionata con nota prot. PERM.LNu.MPe.2022.0341 del 20 aprile 2022, acquisita al prot. 52208/MiTE del 29 aprile 2022, e con nota prot. PERM.LNu.MPe.2022.0421 del 16 maggio 2022, acquisita al prot. 61174/MiTE del 17 maggio 2022, in relazione al progetto denominato "Metanodotto "Città Sant'Angelo - Alanno" DN 200 (8"), DP 60 bar (Secondo e terzo tratto del Rifacimento Metanodotto Cellino - Pineto - Bussi DN 7"/8")";

CONSIDERATO che il progetto in argomento, sulla base di quanto dichiarato dalla Società Gasdotti Italia S.p.A., rientra tra quelli disciplinati dall'art. 8, c. 2-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto ricompreso tra le categorie progettuali di cui all'Allegato II-bis alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 di competenza statale, al punto 1 lettera b, denominata "installazione di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO₂ ai fini dello stoccaggio geologico superiori a dello stoccaggio geologico superiori a 20 km", nonché tra i progetti di attuazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) di cui Allegato I-bis, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, nella tipologia indicata al punto 3.2.1 denominata "Miglioramento della flessibilità della rete nazionale e

regionale di trasporto e ammodernamento delle stesse reti, finalizzato all'aumento degli standard di sicurezza e controllo”;

VISTO l'art. 29 del Decreto-legge n. 77 del 2021, attuato con l'art. 26 ter del DPCM 2 dicembre 2019 introdotto dal DPCM 24 giugno 2021, n. 123, che istituisce la Soprintendenza speciale per il PNRR, operativa fino al 31 dicembre 2026, con funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a valutazione di impatto ambientale in sede statale, tra cui rientra quello oggetto del presente decreto;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006, la pubblicazione dell'annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed il conseguente deposito del progetto, dello studio di impatto ambientale comprensivo del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, della Sintesi non tecnica, dello Studio di Incidenza a livello di screening, nonché dell'Avviso al pubblico è avvenuta il 19 maggio 2022 sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

PRESO ATTO che la Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS della Direzione generale Valutazioni ambientali, con nota prot. 62356/MiTE del 19 maggio 2022, ha comunicato alle Amministrazioni ed agli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della predetta documentazione;

VISTA la documentazione integrativa volontaria fornita dal Proponente con nota acquisita al prot. 31011/MiTE del 3 marzo 2023 e oggetto di pubblicazione avvenuta il 15 marzo 2023, con conseguente apertura di una nuova pubblicazione della durata di quindici giorni;

VISTO che le opere interessano l'ambito della Regione Abruzzo e sono localizzate nel territorio delle Province di Chieti ed in particolare i seguenti comuni: Città Sant'Angelo, Montesilvano, Pescara, Spoltore, San Giovanni Teatino, Cepagatti, Chieti, Rosciano e Alanno;

CONSIDERATO che il progetto in questione non ricade neppure parzialmente all'interno di aree naturali protette, ai sensi della normativa vigente, ma che gli impatti derivanti dalla sua attuazione potrebbero interferire con le aree della rete Natura 2000 ZSC “IT7130105 “Rupe di Turrivalignani e Fiume Pescara”, la Valutazione di Incidenza è integrata nella procedura di VIA, ai sensi dell'art.10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione del Metanodotto Città Sant'Angelo – Alanno DN200 (8”), DP 60 bar, MOP 12 bar, di lunghezza pari a circa 43,193 km, e delle opere connesse, che andrà a sostituire, con conseguente dismissione, l'esistente “Metanodotto Città Sant'Angelo – Alanno DN 175 (7”), MOP 12 bar”, di lunghezza pari a 40,940 km;

CONSIDERATO che non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

ACQUISITO il parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 151 del 28 aprile 2023, assunto al prot. 73352/MiTE dell'8 maggio 2023, recante giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto, nel rispetto di specifiche condizioni ambientali;

CONSIDERATO che con il sopra citato parere n. 151/2023, in ordine alla Valutazione di incidenza, la Commissione tecnica PNRR-PNIEC ha espresso parere favorevole circa l'assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000 a seguito della Valutazione di livello I (Screening), senza necessità di procedere alla successiva fase di studio, subordinato

all'ottemperanza delle condizioni ambientali ivi impartite e all'esecuzione delle misure di mitigazione cui si è impegnato il proponente;

CONSIDERATO inoltre che con il predetto parere n. 151/2023, in ordine alla verifica del Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce di scavo, la Commissione tecnica PNRR-PNIEC ha ritenuto che il piano contenga tutti i dati e gli elementi che è possibile fornire in relazione alla fase progettuale in esame di fattibilità tecnico-economica, mentre il piano stesso dovrà essere aggiornato in sede di progettazione esecutiva e presentato secondo i tempi di legge prima dell'avvio dei lavori, come da condizione ambientale n. 8;

ACQUISITO il parere del Ministero della cultura, reso con nota della Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. 22778-P del 6 ottobre 2023, assunto al prot. 159529/MASE del 6 ottobre 2023, di esito positivo con condizioni ambientali;

DATO ATTO che il parere della Soprintendenza Speciale per il PNRR ricomprende anche le valutazioni di competenza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, in quanto le prescrizioni paesaggistiche impartite, per quanto riferite alle interferenze con beni paesaggistici, sono rilasciate anche ai sensi dell'art.146, c. 5, del decreto legislativo n. 42/2004;

CONSIDERATO che sono stati acquisiti i seguenti pareri che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante:

- a) il parere positivo con condizioni ambientali, n. 151 del 28 aprile 2023, della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, costituito da n. 64 pagine;
- b) il parere positivo con condizioni ambientali del Ministero della cultura - Soprintendenza Speciale per il PNRR, reso con nota prot. 22778 del 6 ottobre 2023, costituito da n. 16 pagine;

VISTI, in conclusione, la documentazione trasmessa a corredo dell'istanza di valutazione di impatto ambientale, le integrazioni e i chiarimenti resi nel corso dell'iter istruttorio e le informazioni acquisite nel corso della riunione del Gruppo Istruttore 2 della Commissione PNRR del 23 settembre 2022;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale;

DECRETA

Articolo 1

Giudizio di compatibilità ambientale

1. È espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del "Metanodotto "Città Sant'Angelo - Alanno" DN 200 (8"), DP 60 bar" (Secondo e terzo tratto del Rifacimento Metanodotto Cellino - Pineto - Bussi DN 7"/8")", proposto dalla Società Gasdotti Italia S.p.A., con sede legale in Milano, in Via della Moscova 3, e parere favorevole circa l'assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000 a seguito della Valutazione di livello I (Screening), senza necessità di procedere alla successiva fase di studio, nonché parere di conformità del Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo alla disciplina di riferimento, subordinati al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3.

2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la durata dell'efficacia del presente decreto è di dieci anni, decorrenti dalla data della sua pubblicazione

sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, trascorsi i quali, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del Proponente, la procedura di valutazione di impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Articolo 2

Condizioni ambientali della Commissione PNRR-PNIEC

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione PNRR-PNIEC n. 151 del 28 aprile 2023. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.
2. In ordine al Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo, il Proponente dovrà trasmettere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nei termini previsti dalla legge, prima dell'inizio dei lavori, l'aggiornamento del Piano di utilizzo, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2017, secondo quanto richiesto dalla condizione ambientale n. 8 del citato parere n. 151 del 28 aprile 2023.

Articolo 3

Condizioni ambientali del Ministero della cultura

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali del Ministero della cultura reso con nota della Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. 22778 del 6 ottobre 2023. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.
2. Il suddetto parere del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, subordinata al rispetto delle condizioni ambientali del medesimo parere, ai sensi dell'articolo 25, comma 2-quinquies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 4

Verifiche di ottemperanza

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 2 e, in collaborazione con il Ministero della cultura, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 3.
2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica svolge l'attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC n. 151/2023. Il Ministero della cultura effettua le attività di verifica tramite gli uffici centrali e periferici indicati nel parere di competenza.
3. I soggetti e gli uffici di cui al comma 2 concludono l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, anche al Ministero della cultura.
4. Qualora i soggetti e gli uffici di cui al comma 2 non completino le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività sono svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero della cultura per i profili di competenza.
5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3 si provvede con oneri a carico del Proponente nei limiti in cui le attività di verifica richieste ai soggetti ed Enti coinvolti non rientrino già tra i loro compiti istituzionali.

Articolo 5

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è notificato alla Società Gasdotti Italia S.p.A., al Ministero della cultura, alla Direzione generale infrastrutture e sicurezza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Regione Abruzzo, alle Province di Pescara e Chieti, ai Comuni di Pescara, Montesilvano, Alanno, Cepagatti, San Giovanni Teatino, Spoltore, Città Sant'Angelo, Rosciano e all'ARTA Abruzzo.
2. Il presente decreto, unitamente ai pareri della Commissione PNRR-PNIEC e del Ministero della cultura, è reso disponibile sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
3. Il Proponente, entro il termine di durata dell'efficacia del presente provvedimento indicato all'art. 1 comma 2, trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte, ai sensi dell'articolo 28, comma 7-bis, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro e non oltre 60 e 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

**IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI**

Gianluigi Nocco



**IL SOPRINTENDENTE SPECIALE
per il PNRR**

Luigi La Rocca

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della cultura
C = IT